DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art. 7

Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute

In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno puo' presentarsi agli esami di idoneita' solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui da' accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
Estremi	Legge 10 dicembre 1997, n. 425
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-riforma-degli-esami-di-stato-conclusivi-dei-corsi/art-7-esami-di-idoneita-nelle-scuole-pareggiate-o-legalmente-riconosciute

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it